

QUANDO SI HA DIRITTO AD USUFRUIRE DEL PASTO

In base all'art. 48 del CCNL AF vigente si ha diritto ad un pasto aziendale nei seguenti casi:

- ⇒ Prestazioni programmate oltre le 6h (*comma 1*), o che superano le 6h per effetto di ritardo (*comma 3*), si ha diritto ad un solo pasto.
- ⇒ Prestazioni programmate inferiori alle 6h se vengono interessate le fasce 11-15 o 18- 22 per più di 2h si ha diritto ad un solo pasto (*comma 3 3°cp*).
- ⇒ Prestazioni programmate A/R oltre le 8h se impegnano per più di 2h entrambe le fasce orarie 11-15 e 18-22, si ha diritto a due pasti (*"Stocchi 2 - punto 3.3*). (*Servizi maggiori di 8h che iniziano prima delle 13:00 e finiscono dopo le 20:00*).
- ⇒ Prestazioni con RFR che prevedano servizio di ritorno con inizio dopo le ore 22.00 si ha diritto al pasto, nella fascia oraria 18.00-22.00, anche con riferimento a tale ultima prestazione (*comma 3 2°cp*). **Esempio** -servizio di andata con inizio prima delle 13.00 da diritto ad usufruire del pasto all'inizio, perché intercetta 2h della fascia 11-15 (*comma 3 3°cp*) e ad un secondo pasto nella fascia 18-22 (*comma 3 2°cp*). Dopo il RFR il servizio di ritorno da diritto ad usufruire del pasto se: a) superiore a 6h. b) inferiore a 6h, ma interessa per più di 2h le fasce 11-15 o 18-22. c) con un ticket se inizia tra le 22:00 e le 04:59 purché superiore a 6h.
- ⇒ Prestazioni notturne con inizio tra le ore 22.00 e le 4:59 viene riconosciuto il diritto ad avere un ticket se la prestazione è programmata oltre le 6h (*commi 1 e 2*)

✓ INDICAZIONE DELLA REFEZIONE NEI TURNI

La pausa pasto sarà indicata in turno solo se la prestazione occupa interamente le fasce 11:29-14:31 o 18:29-21:31 quando cioè non rimangano almeno 30 minuti prima o dopo la prestazione lavorativa per usufruire del pasto aziendale (*"Stocchi 2 -3.3*).

✓ CASI PARTICOLARI FRUIZIONE PASTO IN GESTIONE

LOCALITA' SPROVVISTE DI MANSO AZIENDALE E LOCALI CONVENZIONATI Al lavoratore che effettua la propria prestazione giornaliera in impianti sprovvisti di mensa aziendale o esercizi convenzionati sostitutivi verrà riconosciuto un ticket (*art.48 comma 6 2°cp CCNL AF*).

RIMBORSO PIE DI LISTA Per i rimborsi a piè di lista vengono ripristinate le disposizioni dell'accordo del 30/06/2008 con rimborso fino a 15,00 euro (*"Stocchi 2 -punto 3.5*) nei casi di:

1. localita con solo servizio sostitutivo, nelle giornate di chiusura dello stesso.
2. localita con mensa e senza servizio sostitutivo, nelle giornate di chiusura della mensa.
3. eventi e criticita' di circolazione

Il piè di lista va sempre autorizzato verbalmente dal Distributore competente per la località.